



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.7.2008
COM(2008) 413 definitivo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**relativa alle proposte, a nome della Comunità europea e unitamente agli Stati membri,
di emendamento dell'allegato I del protocollo sugli inquinanti organici persistenti (POP)
nell'ambito della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a
grande distanza**

A. RELAZIONE

1. L'organo esecutivo della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ha adottato il protocollo sugli inquinanti organici persistenti nel giugno 1998. Attualmente il protocollo riguarda un elenco di 16 sostanze (undici pesticidi, due sostanze chimiche industriali e tre sottoprodotti non intenzionali) e si prefigge l'obiettivo ultimo di eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoriuscite di detti inquinanti organici persistenti. Il protocollo, entrato in vigore il 23 ottobre 2003, è stato ratificato da 29 parti, tra le quali la Comunità europea e 21 Stati membri¹.
2. Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla conclusione del protocollo, a nome della Comunità europea². Lo strumento di approvazione della Comunità è stato depositato il 30 aprile 2004.
3. A norma dell'articolo 14 del protocollo, ciascuna parte può proporre emendamenti al protocollo e ai relativi allegati. Le parti, riunite nell'ambito dell'organo esecutivo, discutono gli emendamenti proposti, che sono adottati per consenso delle parti presenti.
4. Occorre che le proposte di emendamento agli allegati del protocollo siano presentate soltanto a nome della Comunità e degli Stati membri in virtù dell'obbligo di cooperazione e di unità nella rappresentazione internazionale della Comunità che scaturisce dall'articolo 10 del trattato CE.
5. Al fine di avviare le procedure in previsione dei negoziati sugli eventuali emendamenti agli allegati del protocollo, nel 2005 la Commissione, per le questioni che rientrano nella sfera di competenza della Comunità, ha presentato all'organo esecutivo del protocollo, per conto della Comunità e unitamente agli Stati membri che sono parte della convenzione, la proposta di modificare i pertinenti allegati del protocollo aggiungendovi le seguenti sostanze: esaclorobutadiene (HCBd); ottabromodifenil etere commerciale (c-Octa-BDE); pentaclorobenzene (PeCB); naftaleni policlorurati (PCN); paraffine clorate a catena corta (SCCP); perfluorotano sulfonato (PFOS).
6. In base ai dati scientifici e ai rapporti di riesame a disposizione, l'endosulfan e il trifluralin presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. Le due sostanze sono state valutate nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari³. Sulla scorta di tale valutazione, i prodotti fitosanitari contenenti endosulfan sono stati completamente e definitivamente ritirati entro dicembre 2007⁴, mentre i prodotti fitosanitari contenenti trifluralin dovrebbero essere ritirati, totalmente e definitivamente, entro dicembre

¹ Secondo i dati più aggiornati del segretariato POP, che risalgono al 18 settembre 2007.

² Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag 37).

³ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/58/CE della Commissione (GU L 246 del 22.9.2005, pag. 17).

⁴ GU L 317 del 3.12.2005, pag. 25.

2008⁵. Dato che queste sostanze possono propagarsi nell'ambiente ad ampio raggio, le misure adottate a livello nazionale o comunitario non sono sufficienti a garantire un alto grado di tutela dell'ambiente e della salute umana ed è pertanto necessario intervenire a livello internazionale con azioni di portata più ampia. Le sostanze sono state iscritte, dalla Comunità e dagli Stati membri, alla convenzione di Stoccolma sui POP nel 2007. È pertanto opportuno che la Comunità e gli Stati membri che sono parte del protocollo propongano di modificare i pertinenti allegati del protocollo aggiungendovi le due sostanze indicate.

B. RACCOMANDAZIONE

In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda che:

Al fine di avviare le procedure in previsione dei negoziati sugli eventuali emendamenti agli allegati del protocollo UNECE sugli inquinanti organici persistenti, il Consiglio autorizzi la Commissione a presentare all'organo esecutivo del protocollo, a nome della Comunità, unitamente agli Stati membri che sono parte della convenzione e in tempo utile per essere discussa alla prossima riunione dell'organo esecutivo prevista per dicembre 2008, la proposta di modificare gli allegati pertinenti del protocollo aggiungendo le seguenti sostanze all'allegato I:

- Endosulfan
- Trifluralin

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che le pertinenti informazioni a sostegno delle proposte siano presentate all'organo esecutivo.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio, il Presidente

⁵ Decisione della Commissione, del 20 settembre 2007, concernente la non iscrizione del trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 42).